



comune di trieste
 consiglio comunale
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE
 Servizio Pianificazione Urbana, Valorizzazione
 Porto Vecchio, Mobilita' e Traffico

Prot. corr. n. 18-1/6-975/2011-11047

All.: 13

OGGETTO: Variante di assestamento anno 2018 al Piano Regolatore Generale vigente di livello comunale ai sensi del capo II della L.R. 21/2015. Adozione

VIENE RICHIESTA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

SI

NO

Data

17/4/18

IL DIRETTORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

Servizio Finanziario

Pervenuta il 17 APR. 2018

Prot. n. I-7/2/1/18/22 (3576)

La spesa potrà essere imputata al Cap. e di essa viene presa nota nell'elenco degli impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione.

L'entrata potrà essere accertata al Cap. e di essa viene presa nota nell'elenco degli accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione

Osservazioni _____

Segreteria Generale

Attività Organi Istituzionali

Pervenuta il 18/4/18 h. 11³⁰

NOTE

PRIMO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA _____

DA INVIARE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

ACQUISITI I PARERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI IN DATA _____

SECONDO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA _____

Su proposta dell' Assessore Luisa Polli

PREMESSO che il Comune di Trieste è dotato del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 21.12.2015 ed integrata dalla deliberazione consiliare n. 5 dd. 8.2.2016, in vigore dal 5 maggio 2016, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres. del 26 aprile 2016;

RILEVATO che l'applicazione di tale strumento urbanistico sia da parte degli uffici comunali che degli operatori del settore ha fatto emergere la necessità di apportare alcuni correttivi ed adeguamenti:

- a) volti a chiarire e specificare alcune delle previsioni urbanistiche in esso contenute, nonché ad eliminare incongruenze grafico/testuali;
- b) in seguito all'esito di alcuni ricorsi promossi da soggetti privati, che hanno visto l'Amministrazione comunale soccombente rispetto a scelte pianificatorie, e hanno comportato l'annullamento delle previsioni urbanistiche oggetto di ricorso;
- c) derivanti dalla sdemanializzazione delle aree del Porto Vecchio, in quanto il nuovo assetto giuridico ha modificato i riferimenti programmatici della "variante al Piano del Porto";

CONSIDERATO che la legge regionale 25 settembre 2015 n. 21, e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo", al capo II rubricato "Misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale" disciplina le varianti degli strumenti urbanistici di livello comunale, che non coinvolgono il livello regionale di pianificazione, e che per gli strumenti urbanistici dotati di piano struttura, si identificano nelle condizioni di cui all'articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale medesima;

TENUTO CONTO che essendo il P.R.G.C. vigente dotato di Piano Struttura, con deliberazione giunta n. 264 di data 12 giugno 2017, integrata con successiva deliberazione giunta n. 669 di data 18 dicembre 2017, sono stati impartiti gli indirizzi per la predisposizione di una variante al P.R.G.C. di livello comunale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:

- a) aspetti normativi, al fine di renderli coerenti con altri strumenti di pianificazione, con la normativa vigente e con altri elaborati del Piano stesso, ove fossero emersi dubbi o incongruenze, anche recependo i chiarimenti già sviluppati in sede applicativa dagli uffici;
- b) disciplina dei pastini, eliminando alcune discrasie interpretative emerse in sede di applicazione, nell'ottica del recupero e della valorizzazione dei pastini stessi;
- c) ricognizione di eventuali refusi/errori, apportando le correzioni di errori materiali, incongruenze, refusi grafici e testuali emersi durante la fase applicativa del piano;
- d) ricorsi contro il P.R.G., apportando le modifiche azzonative al fine di ottemperare alle sentenze del T.A.R., di accoglimento degli stessi presentati dai privati nei confronti delle previsioni del PRGC;
- e) ulteriori modifiche quali:

- correttivi all'assetto zonizzativo conseguenti ad erronea attribuzione di zona omogenea in rapporto all'effettivo riconoscimento dello stato di fatto;
- valorizzazione/riconoscimento di beni dell'Ente comunale ed inclusione di nuove opere pubbliche;
- valorizzazione di aree dimesse o che necessitano di rilancio o le cui funzioni non sono attuali, nei limiti previsti dalla legge regionale 25 settembre 2015 n. 21;
- recepimento della redigenda variante al Piano Regolatore Portuale di competenza dell'Autorità Portuale di Trieste;
- ulteriori variazioni normative finalizzate a semplificare, chiarire, integrare e rendere più omogenee e congruenti le Norme Tecniche di Attuazione e, ove necessario, riallineamento del Regolamento Edilizio;

VISTI gli elaborati di cui si compone la variante al Piano Regolatore Generale predisposta nell'ambito del Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si elencano di seguito:

- | | |
|---|---------------|
| a) Relazione | (1 fascicolo) |
| b) A5 Vincoli Sc. 1:5.000 | (7 tavole) |
| c) PO1 Norme tecniche di attuazione | (1 fascicolo) |
| d) PO1.5 Piano Colore | (1 fascicolo) |
| e) PO1.6 Aree a Pastini | (1 fascicolo) |
| f) PO2 Zonizzazione Sc. 1:5.000 | (1 fascicolo) |
| g) PO3 Schede progetto | (1 fascicolo) |
| h) PO4 Servizi e attrezzature collettive Sc. 1:5.000 | (1 fascicolo) |
| i) PO4.1 Relazione sui servizi e reiterazione dei vincoli | (1 fascicolo) |
| j) PO5 Relazione sul fabbisogno abitativo e calcolo sulla capacità insediativa residenziale teorica | (1 fascicolo) |
| k) PO6 Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa Sc. 1:10.000 | (2 tavole) |
| l) Asseverazione geologica | |
| m) Asseverazione urbanistica ai sensi dell'art 8 della LR 21/2015 | |

DATO ATTO che tale variante al P.R.G.C., elaborata secondo le direttive impartite con deliberazioni giuntali n. 264 di data 12 giugno 2017 e n. 669 di data 18 dicembre 2017, rispetta i limiti, le condizioni, le soglie e le modalità operative di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21, in quanto:

- non è in conflitto con obiettivi e strategie del P.R.G.C. e non contrasta con le previsioni del piano struttura, come richiesto dall'articolo 3;
- si identifica nei limiti di soglia di cui all'articolo 4 in quanto riconfigura il perimetro all'assetto proprietario senza incrementi del carico insediativi, riconfigura il perimetro delle zone servizi, amplia le zone di completamento di tipo B all'interno delle aree urbanizzate;
- opera in coerenza con le modalità operative di cui all'articolo 5, e in particolare per quanto attiene l'ampliamento delle zone di tipo B, interessate dalla nuova ripерimetrazione, conseguente ad errori e/o cessate funzioni di aree servizi, le stesse risultano collegate alle rete tecnologiche ed infrastrutturali in contesti ampiamente urbanizzati;

TENUTO CONTO che secondo quanto disposto dall'articolo 8, commi 7 e 8 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21, tale variante al piano regolatore:

- deve contenere sin dall'adozione l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore;
- deve contenere una relazione sottoscritta dal progettista che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, dei limiti di soglia di cui all'art. 4 e delle modalità operative di cui all'art.5 della LR 21/2015;
- deve contenere sin dall'adozione una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 di individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- è assoggettata alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

VISTA la LR 16/2009 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" e rilevato che per la variante di cui trattasi non viene richiesto il parere geologico di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 9 maggio 1988, n. 27, trattandosi di variante di livello comunale assimilabile alla cosiddetta "variante non sostanziale", che non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 9 bis comma 4 della Legge Regionale 9 maggio 1988, n. 27; lo studio geologico che corredata il vigente P.R.G.C. può essere ritenuto ancora attuale, e viene integrato con gli elementi innovativi introdotti dalla variante di cui trattasi, che consistono nel recepimento delle previsioni del Piano d'Assetto Idrogeologico Regionale (P.A.I.R.) approvato in data 1 febbraio 2017 con D.P.Reg. n. 28, nonché delle previsioni dello studio di Microzonazione Sismica Comunale per il Comune di Trieste approvato in data 19 ottobre 2017 dalla Commissione Tecnica insediata presso il

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da certificato di conformità di data 06/11/2017, redatto ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della O.C.D.P.C. 52/2013;

ACCERTATA la compatibilità paesaggistica della variante di cui trattasi - che include la relazione paesaggistica predisposta secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, proporzionalmente al livello di dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano, che, per quanto attiene la descrizione del stato attuale richiama quanto contenuto nella relazione (R) che correda il P.R.G.C. vigente, ancora attuale dato anche il breve tempo trascorso dalla sua elaborazione in quanto non modifica i parametri edilizi quali indici di fabbricabilità, rapporti di copertura, altezze, mentre gli ambiti oggetto di variazione sono solo in parte interessati dalla presenza di aree di particolare valore naturalistico o culturale, tranne che:

- le aree a pastino, che la Variante individua puntualmente e su cui si trovano indicazioni specifiche nelle Norme tecniche vigenti;
- l'area archeologica del Teatro Romano, oggetto di un progetto proposto dalla locale Soprintendenza;
- le aree del Porto Vecchio, soggetta a modifiche formali conseguenti al recepimento della sdemanializzazione dello stesso;
- il contesto totalmente antropizzato su cui incidono le ulteriori modifiche zonizzative (che si sostanziano in un recepimento dello stato di fatto) risultano essere inconferenti con gli elementi strutturanti/notevoli del paesaggio;

APPURATO che con deliberazione giunta n. 669 dd. 18.12.2017, è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della presente variante al P.R.G.C. mediante verifica di assoggettabilità alla procedura, ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale"; espletata la procedura sulla base del Rapporto Ambientale preliminare predisposto a cura del Servizio Pianificazione Territoriale, Porto Vecchio Mobilità e Traffico e verificato che la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente, non rientra tra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva 2001/42/CE e non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria, è stato ritenuto di escludere con DG 164 dd 12 aprile 2018 la Variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

TENUTO CONTO che le modifiche alle Norme di attuazione, pur relative a zone omogenee potenzialmente ricadenti in Siti Natura 2000, riguardano aspetti formali minori privi di rilevanza urbanistica, mentre le modifiche zonizzative della Variante, sia per la distanza, sia per la tipologia delle modifiche introdotte, non possono comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelati dei più vicini siti della Rete Natura 2000;

EVIDENZIATO altresì che le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) adottato con delibera della Giunta regionale n. 1774 dd. 22 settembre 2017, ed approvato con delibera della Giunta Regionale n. 771 dd. 21 marzo 2018 non trovano applicazione ai fini della presente variante, in quanto l'articolo 58 comma 5 delle Norme Tecniche del Piano medesimo prevede che gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le loro varianti e gli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni, avviati prima dell'approvazione del P.P.R.,

proseguano la propria procedura di approvazione in base alla normativa vigente prima dell'adozione del P.P.R.”.

DATO ATTO che la procedura per l'approvazione della variante di cui trattasi è stabilita dall'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21, e che successivamente all'adozione da parte del Consiglio comunale, tale strumento urbanistico dovrà essere depositato per la presentazione di eventuali osservazioni ed opposizioni, dovrà essere oggetto di intesa con l'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto Adriatico ai sensi della L 84/94 e s.m.i., ed in quanto interessante anche aree rientranti nella competenza del medesimo soggetto e relativamente ai beni vincolati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dovrà essere interpellato il Ministero per i beni culturali;

DATO ATTO che è stato pubblicato sul sito web del Comune il progetto di variante al P.R.G.C. di cui al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri dei consigli circoscrizionali

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21, la variante al P.R.G.C. Costituita dagli elaborati citati in premessa da a) a m) che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di prender atto delle risultanze della Deliberazione Giunta n° 164 dd 12 aprile 2018 “Variante al Piano Regolatore Generale vigente, di livello comunale verifica di assoggettabilità a V.A.S –esclusione” e che per le motivazioni ivi riportate la variante è esclusa dal procedimento di valutazione ambientale strategica e non sussistono le condizioni per l'avvio della procedura d'incidenza;
3. di dare atto che la variante demanda alcune definizioni di carattere puramente edilizio al Regolamento Edilizio comunale stralciandole dalle norme tecniche (elaborato POI) e che pertanto all'atto di approvazione della variante dovrà adeguarsi conseguentemente il vigente Regolamento Edilizio comunale;
4. di dare atto che la presente delibera non comporta oneri né diretti né indiretti e non assoggetta nuove aree a vincolo espropriativo;
5. di demandare alle competenti strutture comunali gli adempimenti successivi di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa
- riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro _____
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 17/4/18

Il Direttore

dott. Ing. Giulio Bernetti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,


Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 17.4.18

Il Direttore


Giovanna Tirrico